



COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L. C. e M.
COMPARTIMENTO DI NAPOLI
Ente con personalità giuridica

Spett.le:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie di acque interne.

Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

All'attenzione del Dott. Enrico Maria PUJA

Oggetto: Nota relativa alla bozza della normativa attuativa del D.Lgs 12 maggio 2015 n.71 recante attuazione della Direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

Il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina – Compartimento di Napoli, sede legale in Piazzale Immacolatella Vecchia int. Porto di Napoli, nella persona del Presidente Cafiero Cap. Pietrantonio,

PREMESSO

- che la scrivente è un' Associazione professionale senza fini di lucro, con personalità giuridica riconosciuta con decreto del Ministero della Marina Mercantile del 14 gennaio 1993;
- che detto Ente ha da sempre ricoperto un ruolo di primo piano all'interno delle tre aree di propria competenza: mercantistica navale, diportistica charter e pesca; in particolare, per quest'ultima, si menziona la presenza del Dott. Fulvio Giugliano – socio del Collegio di Napoli - quale delegato nazionale all'interno di Federpesca;
- che il Collegio Nazionale Capitani L. C. e M. è fidato interlocutore delle Istituzioni che disciplinano il settore marittimo e svolge una funzione consultiva per lo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fornendo pareri in materie di rilevante importanza: a mero titolo esemplificativo si ricordano il contributo per la progettazione del codice regolamentante la nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) e la predisposizione dei quesiti ai fini del conseguimento delle patenti nautiche;
- che la Direttiva 2012/35/CE ha dato attuazione alle modifiche della Convenzione STCW introdotte in occasione della Conferenza tenutasi a Manila nel 2010 e riguardanti in particolare la regolamentazione degli standard minimi di addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia;
- che la conseguenza di quanto sopra riportato è la necessaria revisione dei requisiti per il rinnovo dei certificati di competenza, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW 78/95,

COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L. C. e M. – Compartimento di Napoli
Piazzale Immacolatella Vecchia snc – 80133 Napoli –
Tel 081.202102 – Fax 081.5636018
E-Mail collegiocapitani@gmail.com
www.collegiocapitani.com



attraverso la predisposizione di un decreto attuativo in riferimento al quale si trasmette la presente nota.

- che lo scrivente Collegio non può non constatare - con rammarico - la mancata convocazione al tavolo di lavoro predisposto ai fini della redazione del presente decreto, in considerazione anche del ruolo che lo stesso riveste a livello nazionale nell'ambito settore marittimo; si sottolinea, inoltre, che a detto tavolo hanno partecipato sigle sindacali quali Fit Cgil, Fit Cisl, UGL per i lavoratori; Confitarma e Fedarlinea per gli armatori; Ucina per l'industria nautica e Amadi per i marittimi del diporto. Sarebbe stato opportuno invitare anche le associazioni professionali che sono a diretto contatto con le problematiche del personale navigante e inerenti, quindi, la certificazione IMO e le modalità per i relativi rinnovi.

Tanto ciò premesso, lo scrivente Collegio, volendo ugualmente fornire il proprio contributo,

COMUNICA

alla S.V. la propria volontà di apportare le seguenti modifiche:

- 1) all'art. 6 - funzioni equivalenti – alla lettera d) inserire accanto a “Ispettori di organismi di classifica” la voce “e organismi notificati”;
- 2) all'art. 6 – funzioni equivalenti – alla lettera f) inserire accanto a “Docenti in Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo o Meccanica e macchine presso gli Istituti tecnici Logistica e Trasporti” la voce “nonché gli ufficiali di coperta e macchina quale personale con compiti di assistenza che hanno affiancato e/o sostituito i docenti nell'attività di insegnamento”;
- 3) all'art.6 – funzioni equivalenti – inserire, laddove opportuno, una nuova lettera g) in cui si faccia menzione del “personale distaccato per motivi sindacali, gli addetti agli uffici di sicurezza, agli uffici di armamento e agli uffici tecnici”. Detto personale, infatti - se ci si attiene alla presente bozza - è stato inopinatamente estromesso dalle funzioni equivalenti al contrario di quanto avveniva in passato. Si auspica, pertanto, un ravvedimento da parte della S.V. al fine di non pregiudicare le categorie professionali appena citate;
- 4) all'art. 7 – rinnovo di un certificato di competenza scaduto - si invita ad inserire la norma che, trascorsi 4 anni dal mancato rinnovo del certificato, il titolo professionale del marittimo venga declassato. Risulta, infatti, difficile credere che un marittimo, comandante o ufficiale che sia, dopo un tale periodo di inattività sia in grado di fronteggiare le operazioni navali, di prendere valide decisioni in mare senza un adeguato aggiornamento



COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L. C. e M.
COMPARTIMENTO DI NAPOLI
Ente con personalità giuridica

delle proprie qualifiche professionali. Se è pur vero che nella bozza di decreto si fa riferimento alla necessità di sostenere "l'esame", senza peraltro specificarne la natura, dovrebbe essere prevista almeno una valutazione orale presso le competenti autorità marittime, a seguito della quale intraprendere un imbarco di circa tre mesi con il titolo declassato. Al termine del periodo, si riconvalida – eventualmente - il certificato a pieno titolo.

Sul punto si ricorda che la stessa MCA 1861 – provvedimento con cui il Regno Unito ha introdotto nel proprio ordinamento la procedura per il rinnovo dei certificati del personale marittimo – ha espressamente previsto che, trascorsi i dieci anni dal mancato rinnovo del certificato e previo sostenimento di un esame orale, venga rilasciato un certificato provvisorio di competenza per il servizio a un grado inferiore. Dopo aver completato 3 mesi di servizio di navigazione, il Certificato di Competenza viene riconvalidato in pieno. Certificati temporanei di competenza possono essere altresì emessi per un periodo di 6 mesi e possono essere estesi a discrezione del capo esaminatore.

La stessa MCA prevede inoltre ulteriori requisiti in caso di mancato rinnovo per un periodo di 20 anni.

5) all'allegato A) in riferimento al Personale di coperta si ritiene opportuno inserire, affiancando alla voce "Comandante" anche la voce "o 1° ufficiale", in quanto in fase di rinnovo dei certificati si potrebbe creare un'errata interpretazione nonché una facile commistione tra i due tipi di qualifiche professionali. Problema questo che potrebbe essere superato con l'introduzione della voce "o 1° ufficiale" da affiancarsi a quella di Comandante.

6) all'allegato A) in riferimento al personale di coperta, la mancata indicazione della dicitura "o 24 metri" al termine del periodo "Comandante (o 1° ufficiale) su unità rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione STCW'78, superiori a 80 GT" potrebbe creare una totale estromissione del personale della nautica da diporto dalla classificazione come elaborata nell'allegato A. Tale ipotesi può essere scongiurata con l'introduzione, come detto, della voce "o 24 metri" da aggiungersi al termine del periodo come menzionato.

Sperando di essere stati utili, con il nostro apporto, a migliorare le problematiche per la formazione marittima, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Napoli, 18/12/2015



Il Presidente
C.S.L.C. Pietrantonio CAFIERO